



IL PROBLEMA DELL'ECCESSO DEI MEZZI MOTORIZZATI SUI SENTIERI DELLE COLLINE LIVORNESI CON FOCUS SUI DANNI DERIVANTI DALLA PRATICA DELL'ENDURO.

Dal 1994 la Regione Toscana si è dotata di uno strumento legislativo che regola la circolazione dei mezzi motorizzati fuori strada: si tratta della Legge Regionale n°48 del 27/06/94, successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale n°26 del 25/05/98 (vedi allegato 2).

Questa normativa pone chiari divieti di circolazione dei mezzi fuori strada specificati nell'articolo 2 (ad esempio nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, a rischio idrogeologico, nelle aree protette ecc...) limitando fortemente questa pratica.

Purtroppo questa legge è rimasta completamente disattesa per molti anni, cosa che ha portato ad un progressivo aumento dell'uso indiscriminato di veicoli a motore sui sentieri delle aree boschive delle nostre colline. Soprattutto l'intensificarsi del passaggio delle moto da enduro viene ormai considerata una vera e propria piaga da parte di tutti gli altri fruitori in quanto, contrariamente ai mezzi a quattro ruote, esse possono percorrere anche i sentieri più stretti.

Le associazioni aderenti al Progetto Occhi sulle Colline si stanno adoperando da tempo per cercare una soluzione a questo problema. Nel Giugno 2013 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa sulla sentieristica tra gli Enti Pubblici (Provincia di Livorno ed i Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo), le associazioni che contribuiscono al Progetto Occhi sulle Colline e altri soggetti che operano nell'ambito della tutela e della corretta fruizione del territorio. Il tavolo tecnico istituito in seguito a questo Protocollo sta affrontando anche il tema dei mezzi motorizzati e sono già state concordate alcune misure di prevenzione. Per prima cosa sono stati individuati i punti lungo il sentiero 00/Ippovia dove verranno collocati idonei cartelli di divieto di transito in quanto l'assenza della cartellonistica più di una volta è già stata la causa per l'annullamento delle sanzioni inflitte. In merito alleghiamo verbale della riunione del novembre 2013 del Tavolo Tecnico con partecipazione del Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale (allegato 1).

Sosteniamo che l'applicazione della legge 48-1994 e successive modifiche sia indispensabile per i seguenti motivi:

1) inquinamento acustico e disturbo della fauna: è indiscutibile che il rombo dei motori, spesso anche privi di qualsiasi dispositivo di silenziamento, supera il livello di rumorosità di ogni altra attività nelle aree boschive e spaventa e disturba non solo le persone ma anche e soprattutto i suoi abitanti naturali; vi è il serio rischio di fuga della fauna dal proprio habitat, di abbandono dei nidi, di riduzione della riproduzione, e così via dicendo.

2) danni sui sentieri a fondo naturale: su tutti i sentieri con fondo naturale che non sia di solidissima roccia, il passaggio ripetuto delle moto da enduro crea un solco che con il tempo diventa sempre più profondo. Questo non è un'opinione ma è un fatto ed è dovuto all'abrasione diretta del suolo da parte delle gomme tacchettate e dallo stile di guida sportivo. Oltretutto gli enduristi tendono a passare sempre nella stessa traiettoria perché il

solco favorisce la presa della ruota sul terreno. Quando alla fine il solco diventa troppo profondo perfino per gli stessi moto-enduristi, allora cambiano traiettoria oppure abbandonano quel sentiero. Già questi solchi "primari" possono costituire un serio problema per gli altri frequentatori, soprattutto nei tratti stretti. Ma il danno più grosso deriva dal fatto che in questi solchi viene convogliata l'acqua piovana, trasformando di fatto il sentiero in un ruscello, e così molti percorsi, a seconda della loro conformazione naturale, diventano impraticabili in giro di poco tempo. Questo fenomeno rende vani tutti i lavori di regimazione dell'acqua effettuati nel corso della normale manutenzione, che consistono principalmente nella creazione di fossette trasversali per il deflusso dell'acqua fuori dai sentieri. A questo si aggiunge che i moto-enduristi preferiscono muoversi quando il terreno è impregnato di acqua ed ancora più vulnerabile (più fango c'è, più il percorso è "divertente").

Infine sottolineiamo che l'affermazione che i praticanti del moto-enduro si impegnino a mantenere o a ripristinare i sentieri da loro stessi rovinati, per noi frequentatori abituali delle aree boschive non risulta coincidere con la realtà.

3) pericolosità per persone ed animali: chi pratica lo sport del fuoristrada con mezzi motorizzati cerca inevitabilmente di raggiungere un'alta velocità, anche quando la visibilità del percorso è minima. Pur sentendoli arrivare, nei sentieri stretti è difficoltoso se non impossibile mettersi al riparo e non intralciare il loro passaggio. Il rischio di essere travolto è particolarmente grave per bambini, cani e cavalli, quest'ultimi con l'aggravante che possono imbizzarrirsi di fronte a quell'apparizione inaspettata ed irrompente con un enorme rischio anche per l'incolumità del cavaliere e dello stesso motociclista.

4) impossibilità di identificazione degli enduristi: è un'usanza assai diffusa di togliere la targa alle moto, con la giustificazione che essa potrebbe andare perduta a causa delle numerose scosse che il mezzo subisce durante i percorsi fuori strada. Anche nei casi in cui la targa è fissata al veicolo, spesso risulta illeggibile in quanto completamente coperta dal fango. Questa realtà, sommata al fatto che tutti i motociclisti indossano un casco integrale, rende impossibile la loro identificazione non volontaria. Numerosi sono i casi in cui non si sono fermati all'alt delle forze dell'ordine, le quali di solito sono numericamente inferiori a loro. Frequentemente sono stati osservati i loro mezzi senza targa e senza specchietti retrovisori anche quando, per giungere alla meta fuoristrada, percorrono la strada asfaltata pubblica.

5) Contrasto sociale: l'attività sportiva con mezzi motorizzati nei boschi crea un forte contrasto sociale perché lede il piacere di esercitare la propria attività all'aria aperta a tutti gli altri fruitori delle zone boschive: escursionisti, ciclisti, cercatori di funghi, birdwatchers, ecc.

6) Spreco di soldi pubblici. Molti percorsi escursionistici vengono aperti e mantenuti dal volontariato e/o con finanziamenti pubblici. Solo un esempio: il territorio Livornese è attraversato dall'Ippovia Mediterranea che è costata ben 400mila euro di fondi europei ed è stata inaugurata dalla Provincia nel 2008. Il passaggio dei mezzi motorizzati ha ridotto la fruibilità di questi percorsi in pochissimi anni.

7) Chiusura delle strade da parte dei proprietari. Uno dei problemi più difficili da risolvere per chi cura la sentieristica è il rifiuto, a torto o a ragione, da parte dei proprietari dei terreni, di consentire il passaggio. Nella maggioranza dei casi il rifiuto è motivato non dal fatto che escursionisti a piedi, in bicicletta o a cavallo passano nella loro proprietà o vicino alle abitazioni, bensì per la paura che lo facciano i moto-enduristi, con tutto il disturbo ed i danni che arrecano.

In merito a tale problematica abbiamo suggerito da tempo alle istituzioni e ai privati di utilizzare un tipo di sbarra posta ad altezza max di 50 cm che potrebbe essere utilizzata dove necessario per bloccare i mezzi motorizzati ma che permetterebbe comunque il passaggio degli escursionisti a piedi, a cavallo e in bicicletta.

Per tutti i motivi sopra esposti confidiamo che le amministrazioni possano prendere finalmente atto del problema e porre le basi per una loro soluzione. Non è questa purtroppo l'unica criticità che affligge il territorio delle nostre colline ma rappresenta un caso abbastanza emblematico della generalizzata mancanza di rispetto delle regole che vige su di esso, con conseguente generalizzato senso di degrado, abbandono e mancanza di rispetto per un'area da tutelare.

E' possibile una convivenza?

L'utilizzo dei mezzi motorizzati sui sentieri delle colline deve essere considerata un'eccezione e non la regola e le istituzioni devono favorire su tutto un escursionismo a piedi, in bicicletta e a cavallo.

La legge 48-1994 e successive modifiche prevedeva all'art.6 comma 1 che *“Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all’articolo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche”*. Tuttavia tale prescrizione è espressa come una possibilità e non un obbligo e inoltre, dal nostro punto di vista, risulterà assai difficile l'individuazione di tali percorsi fissi, date le peculiarità e i vincoli presenti sul nostro territorio. Facciamo notare inoltre che la pratica dell'enduro, a differenza del motocross, vuole percorsi molto lunghi e cerca spesso nuovi tracciati da esplorare e non crediamo possa essere soddisfatto da un unico circuito fisso.

Chiediamo che le associazioni sottoscrittrici e/o il Tavolo Tecnico sopra menzionato siano consultati in merito a decisioni riguardanti percorsi o circuiti fissi dedicati a pratiche ricreative con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

Le associazioni aderenti di Occhi sulle Colline
Marzo 2015

Seguono i seguenti allegati:

- 1 – Verbale riunione del 7/11/2013 del Tavolo Tecnico con Polizia Provinciale e Corpo Forestale.**
- 2 - LEGGE REGIONALE 27 giugno 1994, n. 48 modificata da LEGGE REGIONALE 25 maggio 1998, n. 26.**
- 3 - Documentazione fotografica sulle problematiche relative alla pratica dell'enduro sulle nostre colline.**

ALLEGATO 1

Protocollo di intesa per l'adozione di criteri condivisi nella definizione della sentieristica e nella realizzazione della segnaletica nell'area delle Colline Livornesi"

Resoconto della riunione del 7 novembre 2013

Oggetto: Circolazione mezzi a motore nelle aree protette

Come concordato nel 1° Tavolo Tecnico del Gruppo di Lavoro Sentieristica si è svolto l'incontro riguardante circolazione dei mezzi a motore sul territorio (circolazione fuori strada) con i tre Comuni, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale ed una rappresentanza delle Associazioni.

Sono presenti:

Ass. Paolo Pacini, Tognotti Massimo e Rossi Nicoletta (Provincia di Livorno)

Luca Barattini e Mazza G.Marco (Corpo Forestale dello Stato)

Maurizio Trusendi (Polizia Provinciale)

Paola Bientinesi e Alberto Clara (Comune di Rosignano)

Cantini Andrea (Comune di Collesalveti)

Alessandro Ursi (Comune di Livorno)

Fabio Cagliata (Lipu)

Isabella Barbieri (WWF)

Euro Giusti (Mandriolo)

Fabrizio Petri (MTB Circoloporto)

Giacomo Banti (CAI)

Manrico Budassi (CAI)

Achille Lukenbach (Legambiente)

L'Assessore Pacini introduce la problematica legata all'uso del territorio da parte dei mezzi a motore che comporta sia danni all'ambiente che situazioni di pericolo per i fruitori del Parco (cavallo/piedi/bici). Occorre quindi individuare delle strategie per disincentivare la circolazione fuori strada.

Dalla discussione dei vari soggetti coinvolti sono state individuate alcune linee di intervento:

Controlli:

- trovare un accordo tra il CFS e la Polizia Provinciale per coordinare i controlli in modo da renderli più efficaci anche con il supporto delle GAV Coordinate e Convenzionate, delle Associazioni che possono indicare quali sono le aree maggiormente interessate dalla circolazione dei mezzi a motore e in quali giornate, in modo da svolgere dei controlli mirati; il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale potrebbero svolgere anche il controllo fuori dai boschi avendo anche la qualifica di Polizia Stradale
- individuare delle priorità dei controlli su alcuni sentieri quali ad esempio l'ippovia e la viabilità forestale ripristinata dalla Provincia con i fondi PSR e POR;
- i Comuni dovranno verificare i tratti di ippovia da interdire al traffico dei mezzi a motore con apposita ordinanza sindacale in modo da rafforzare le attività di controllo e le eventuali contestazioni dei trasgressori;
- l'Amministrazione Provinciale si impegna a tabellare i tratti individuati dai Comuni con apposita segnaletica sulle quali saranno riportati gli estremi dell'ordinanza sindacale.

Ipotesi di impianti fissi e tracciato alternativo:

- i Comuni dovrebbero valutare concretamente negli strumenti urbanistici delle ipotesi di impianti fissi per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche (ai sensi della L.R. 48/94 art. 7) e fare una verifica sulle "strade non classificate" individuando un sentiero da classificare come strada vicinale ad uso pubblico in modo da offrire un'alternativa alle associazioni di motociclisti;
- gli Enti si impegnano ad aprire un dialogo con le associazioni dei motociclisti in modo da evitare le iniziative dei singoli soggetti e sensibilizzare sull'argomento dando loro la possibilità di svolgere l'attività su un possibile tracciato da condividere. Le associazioni presenti e ricomprese nel Protocollo di intesa manifestano le loro perplessità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulla circolazione fuori strada e sulla tutela dei boschi.

Cartellonistica ed accessi al Parco:

- le associazioni sottolineano la mancanza di idonea cartellonistica al fine di rendere efficaci i controlli e per sensibilizzare ed informare i cittadini della presenza del Parco;
- occorre ripristinare gli accessi e le sbarre;
- la Provincia si impegna ad incrementare la cartellonistica degli accessi al Parco, chiedendo alle associazioni una verifica puntuale sul territorio per individuare dove posizionare i cartelli e quanti ne occorrono ed ai Comuni la condivisione del testo da riportare sul cartello informativo.

ALLEGATO 2

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1994, n. 48

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.
30.6.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 45

Modificata da:

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1998, n. 26

Modifiche alla LR 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore".

3.6.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 20 (modifiche evidenziate in grassetto corsivo)

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché delle strade private.

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione - Divieti)

1. E' fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'articolo 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all'articolo 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

- a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
- c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;
- d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
- e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della LR 64/76.
- f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
- g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 e' altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3,

comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonche' nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.

- 3. Il Comune puo' inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilita' del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorita' competenti.**

ARTICOLO 3

(Deroghe)

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste e' consentita ai seguenti mezzi:

- a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonche' alle Comunita' montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilita';
- b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
- c) utilizzati, occasionalmente, per attivita' di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
- d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attivita' agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attivita' faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci e' necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
- e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonche' proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
- f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

3. Il contrassegno di cui al secondo comma e' rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorita' preposta alla relativa gestione.

ARTICOLO 4

(Motoslitte)

1. La circolazione di motoslitte e' consentita, nelle aree di cui all'articolo 2, soltanto nei casi contemplati dall'articolo 3.

Art. 5

(Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti)

1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori di strada di veicoli a motore, nonche' di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e manifestazioni, anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con i mezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse parafuoco.

ARTICOLO 6

(Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia puo' individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all'articolo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attivita' ricreative e agonistiche.

2. L'individuazione e' fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all'ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.

3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunita' montane, se interessate.

4. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione dei percorsi di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante e' approvata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

ARTICOLO 7

(Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione)

1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attivita' sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all'articolo 2, primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all'articolo 6. L'individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

1 bis. La Provincia puo' individuare con le procedure di cui all'art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorche' e' soggette a vincolo idrogeologico, purché e' verificata la compatibilita' dei percorsi con il vincolo stesso.

2. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione delle aree di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante e' approvata ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessita' del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita

convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell'attività, prestando idonee garanzie finanziarie.

ARTICOLO 8

(Gare e manifestazioni di fuori strada)

1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7.

2. In via eccezionale la Provincia può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, escluse comunque le aree di cui all'articolo 2.

3. L'autorizzazione è concessa previo il consenso del titolare del fondo e il parere vincolante del Comune e previa l'assunzione degli obblighi di ripristino e la prestazione delle garanzie previste dall'art. 7, quarto comma, da parte del richiedente.

ARTICOLO 9

(Vigilanza)

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà a norma della legislazione vigente.

ARTICOLO 10

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 2 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzione e' stabilita per le violazioni dei divieti di cui all'art. 5.

4. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 recante "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie)

1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, illegittimamente titolare o gestore di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative od agonistiche di circolazione fuori strada di veicoli a motore, deve richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 7 entro quarantacinque giorni dalla data suddetta. La domanda e' corredata da idonei

elaborati, anche cartografici e fotografici, che descrivano la situazione di fatto e dal progetto per gli eventuali adeguamenti.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione provvisoria, accompagnata dalle opportune prescrizioni ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, e previa prestazione delle garanzie ivi previste.

3. L'impianto consegue l'autorizzazione definitiva se compreso fra quelli individuati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario l'attività deve cessare previa esecuzione delle opere di ripristino indicate nell'atto di autorizzazione provvisoria.

4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e rilasciati a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 12

(Pubblicità e materiale informativo)

1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi.

2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.

3. Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 13

(Segnaletica)

1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall'individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica:

- a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all'articolo 2;
- b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell'articolo 6, è consentita la circolazione dei veicoli fuori strada.

2. È fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all'articolo 7.

Materie:

TUTELA AMBIENTALE

VIABILITÀ

Gruppo numeroso di motocrossisti senza targhe



Le tipiche tracce lasciate dalle moto fuoristrada





Cotica erbosa
completamente
erosa e conseguente
esposizione del
terreno sottostante



Progressivo approfondimento dei solchi, dapprima per l'azione dei pneumatici, poi per l'azione dell'acqua piovana convogliata



Esempio di "progressione":





Foto ripresa nei pressi del guado delle foto precedenti



Foto di un sito pubblicitario per attrezzatura da enduristi, esplicitiva per lo stile di guida ambito.